

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Gnosca

(del 6 marzo 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 29 gennaio 1962 avete approvato il progetto e preventivo di massima del raggruppamento terreni, con strade, nel Comune di Gnosca ed avete autorizzato il Consorzio, già costituito, a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Nel nostro messaggio 31 ottobre 1961 avevamo illustrato abbastanza diffusamente le caratteristiche agricole di Gnosca, l'attuale deficiente struttura particellare e le finalità del raggruppamento.

La Commissione della Gestione, nel suo rapporto del 4 gennaio 1962 (relatore on. A. Boffa) così si esprimeva :

« Come giustamente è osservato nel messaggio governativo, il raggruppamento in questo Comune è la continuazione logica del raggruppamento di tutto il piano del Ticino, da Biasca a Bellinzona. Questo può ormai considerarsi attuato, se si considera che in tutti i pochi Comuni che rimangono da raggruppare, Iragna, una parte di Lodrino e Claro, sono in corso le relative pratiche.

La miglior dimostrazione dell'opportunità di eseguire l'opera in esame è data dal piano dell'attuale ripartizione della proprietà. Su una superficie di 255 ettari, vi sono ben 2800 particelle, diverse delle quali sono inferiori ai 100 mq. di superficie. Il numero attuale delle particelle per proprietario varia da 7 a 50. La particolare configurazione di molte particelle, larghe dai due ai cinque metri e lunghe oltre 100 metri, anche se di una superficie complessiva discreta, diminuisce considerevolmente il rendimento e ostacola una razionale lavorazione.

Gli accessi attuali, in considerazione del frazionamento, sono nettamente insufficienti e l'attraversamento dei fondi con tutte le note conseguenze, è inevitabile ».

Abbiamo ora il piacere di sottoporvi il progetto di dettaglio che, dopo esame in luogo da parte dei competenti organi tecnici cantonali e federali, è stato approvato dall'Autorità federale il 10 febbraio 1964.

Il comprensorio del terreno privato nel Comune di Gnosca è stato suddiviso in due zone distinte :

- la prima, con una superficie di ettari 255, comprende tutti i terreni coltivati del piano, della collina e dei monti e costituisce la zona agricola da raggruppare, trattata da questo messaggio ;
- la seconda, con una superficie di ettari 223, interessa le selve castanili e i boschi ; i lavori previsti in questa seconda zona saranno trattati dall'Autorità forestale nell'ambito del risanamento della zona pedemontana.

I principali dati del progetto agricolo si riassumono come segue :

Superficie del comprensorio	ettari 255	
	<i>Prima R.T.</i>	<i>Dopo R.T.</i>
No. delle particelle	2800	750
particelle per ettaro	11	2.9
superficie media per particella	910	3400
numero particelle massime per proprietario	50	5

Rete stradale :

strade principali di larghezza ml. 3,70 cunetta e banchina compresa	ml. 1983
strade di larghezza metri 3,20	ml. 2200
strade di larghezza metri 2,70	ml. 956
strade di servizio nuovo riparto dei fondi larghezza metri 2,20	ml. 1100
sistemazione sentieri e mulattiere	ml. 2000

Preventivo di spesa :

— costruzione rete stradale	Fr. 325.980,—
— bonifica parziale della zona della campagna e delle vigne sotto l'abitato e pavimentazione economica strade principali 1 - 2 - 3 - 4	» 111.200,—
— raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi, periti decisioni ricorsi	» 178.500,—
— progetto, direzione e assistenza lavori	» 33.000,—
— imprevisti generali	» 51.320,—
— aumenti intervenuti dal primo gennaio 1964	» 70.000,—
Totale preventivo di spesa	Fr. 770.000,—

pari ad un costo medio per ettaro di Fr. 3.020,—. Quest'importo è relativamente modesto e appare proporzionato al valore agricolo della zona ed all'importanza delle opere da eseguire.

Il progetto di massima, allestito nel dicembre 1960, prevedeva una spesa di Fr. 480.000,—. In confronto del preventivo di dettaglio abbiamo quindi una maggior spesa di circa il 60 % dovuta in parte ai forti aumenti dei costi della mano d'opera e dei materiali e per il resto all'inclusione nel progetto della strada A/4 e della pavimentazione delle strade principali 1 - 2 - 3 e 4.

Per quanto concerne ogni altro dettaglio del progetto Vi rimandiamo ai relativi atti ed al rapporto tecnico, ai quali uniamo ancora il messaggio che accompagnava il progetto di massima.

Rammentiamo che a valle dell'abitato di Gnosca, dove il progetto di massima prevedeva una modesta strada di raggruppamento, è ora progettata la nuova strada cantonale il cui sedime potrà essere acquisito con la procedura del nuovo riparto dei fondi.

Ciò premesso vi proponiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'approvazione dell'annesso progetto di raggruppamento e lo stanziamento in suo favore (trattandosi di un Comune in regime di compensazione finanziaria e con altri gravosi problemi da risolvere, fra cui quello della nuova sede scolastica) del sussidio cantonale massimo del 35 % sull'importo di preventivo di Fr. 770.000,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Gnosca

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 marzo 1964 n. 1196 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Gnosca, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 35 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 35 % di Fr. 770.000,—, ossia al massimo Fr. 269.500,—.

Art. 3. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto (Ufficio bonifiche e catasto).

Art. 4. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni o parti rilevanti degli stessi non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati e bonificati sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali ;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa in quella sede riconosciuto.

